



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), che abroga la direttiva 95/46/CE, ed il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTA

la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*;

VISTO

il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151, recante *"Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* e, in particolare, l'art. 1, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità;

VISTA

la legge 22 dicembre 2021, n. 227 recante *"Delega al Governo in materia di disabilità"*;

VISTO

il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"* come modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, recante *"Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*;

VISTO

il D.P.C.M. 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022 al foglio 145, con il quale la Dott.ssa Anita Pisarro è stata incaricata dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D. Lgs n. 165 del 2001 e s.m.i., della titolarità della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro;

VISTO

il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13 recante *"Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali"*;

VISTO

il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 43 del 11 marzo 2022, pubblicato sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 17 marzo 2022, con il quale sono state adottate le Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità;

VISTA

la previsione contenuta nel capitolo 9 delle Linee guida, secondo la quale, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale che definisce le Linee guida, verranno determinate con decreto direttoriale le modalità di realizzazione e gestione della piattaforma, nonché le categorie e i criteri di selezione delle esperienze in essa pubblicate da parte di un gruppo di lavoro permanente istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, espressione della sensibilità sociale e della competenza istituzionale sul tema;

CONSIDERATA

la necessità di dare attuazione alle previsioni contenute nelle Linee guida in materia di collocamento mirato, con particolare riferimento alle modalità di realizzazione e gestione della piattaforma informatica delle buone prassi

D E C R E T A**Articolo 1**

(Finalità)

1. La raccolta sistematica delle buone pratiche di inclusione lavorativa è finalizzata a contribuire, con la diffusione di esperienze positive ed efficaci, all'innalzamento degli standard di gestione del sistema del collocamento mirato e ad assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale di modelli replicabili di azioni, procedure e progettualità a beneficio delle persone con disabilità e dei datori di lavoro interessati dalla normativa per il collocamento mirato.

Articolo 2

(Categorie)

1. Le buone prassi rispondono ai principi dettati dalle linee guida in materia di collocamento mirato. In particolare, devono riguardare la promozione:
 - della rete integrata dei servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l'INAIL in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l'accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;
 - di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, nonché con le altre organizzazioni del Terzo settore che svolgono attività statutaria o attività di impresa di interesse generale, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

- di modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità e di definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo in ottica bio-psico-sociale;
- di analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare;
- dell'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità.

Articolo 3

(Modalità di presentazione della proposta)

1. La proposta di buone prassi deve essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante la compilazione dell'apposito format sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, disponibile all'indirizzo <https://servizi.lavoro.gov.it>, cui si accede tramite SPID/CIE ed ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.
2. Il *format* o modulo informatico delle buone prassi risulta composto dalle voci individuate nella tabella allegata al presente decreto, che ne forma parte integrante.
3. La proposta di buona prassi potrà essere modificata anche dopo essere stata salvata ed è editabile in qualunque momento fino alla presa in carico che avverrà a cadenza quadrimestrale. In particolare, si considerano come quadrimestri di riferimento i periodi: gennaio- aprile; maggio- agosto; settembre- dicembre.
4. Allo scadere dell'ultimo giorno utile, in automatico tutte le domande salvate non potranno più essere modificate e saranno oggetto di valutazione da parte del Gruppo di lavoro permanente.

Articolo 4

(Criteri di selezione/indicatori)

1. Una prassi, che può essere basata su un progetto oppure riguardare un'iniziativa o una singola attività, un metodo o un approccio, si connota come "buona" e quindi come congrua alle finalità del presente decreto quando è possibile dimostrare:
 - l'efficacia dei risultati raggiunti sia qualitativi che quantitativi: l'iniziativa deve essere sperimentata e dimostrare di funzionare. La pratica potrà essere presa in considerazione se è stata finalizzata. Iniziative non ancora avviate o che non hanno ancora prodotto risultati misurabili non potranno essere prese in considerazione;
 - soluzioni dei problemi identificati;
 - sostenibilità e replicabilità dell'esperienza: occorre che la procedura utilizzata (la metodologia, gli strumenti, il tipo di attività, il numero e la qualità dei casi di successo, il tipo di organizzazione, le professionalità coinvolte ecc.) possa essere replicata;
 - significatività e innovatività della stessa.

2. In coerenza con tali presupposti di congruità, la valutazione della buona prassi verterà su sette criteri oggettivi o indicatori: pertinenza e coerenza; efficacia; impatto; efficienza; sostenibilità; innovazione e replicabilità. Di seguito, si riporta la tabella che descrive ciascun criterio.

Pertinenza e coerenza	Il tratto principale per l'analisi delle buone prassi risiede nella loro capacità di mettere in campo delle iniziative per migliorare gli standard di gestione del sistema del collocamento mirato che rispondano ai bisogni dei lavoratori con disabilità e dei datori di lavoro interessati dalla normativa per il collocamento mirato. La corrispondente sezione della piattaforma dovrebbe rispondere alla domanda: In che modo l'intervento ha contribuito — direttamente o indirettamente — al risultato della promozione del sistema del collocamento mirato?
Efficacia	Questo criterio misura il livello di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi dell'intervento. La corrispondente sezione della piattaforma dovrebbe rispondere alla domanda: le attività attuate hanno prodotto i risultati attesi per la promozione del sistema del collocamento mirato e dell'integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità?
Impatto	Questo criterio rileva i cambiamenti positivi e negativi prodotti, direttamente o indirettamente, voluti o non intenzionali. La corrispondente sezione della piattaforma dovrebbe rispondere alla domanda: in che misura i cambiamenti osservati sono attribuibili all'intervento?
Efficienza	L'efficienza misura i risultati qualitativi e quantitativi raggiunti. Questo criterio si basa sulla capacità di identificare e quantificare le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie (input), e di spiegare come queste abbiano contribuito a raggiungere i risultati desiderati (output). La corrispondente sezione della piattaforma dovrebbe rispondere alla domanda: le risorse (umane, finanziarie, materiali) sono state utilizzate in modo chiaro ed efficiente rispetto ai risultati prodotti?

Sostenibilità	La sostenibilità rileva la possibilità che la pratica prosegua oltre il progetto/iniziativa attraverso cui è stata concepita ed implementata. Tale criterio è legato anche al livello di partecipazione degli attori del territorio e alla capacità di innescare cambiamenti stabili e significativi nelle relazioni tra gli stessi. La corrispondente sezione della piattaforma dovrebbe rispondere alla domanda: la pratica e i suoi benefici continueranno nel medio-lungo termine, al di là del supporto fornito dai proponenti?
Innovazione	L'innovazione rileva l'apporto creativo, ovvero la capacità di formulare e attuare nuovi approcci, metodologie o strategie. La corrispondente sezione della piattaforma dovrebbe rispondere alla domanda: cosa c'è di speciale/innovativo nella pratica che la rende di potenziale interesse?
Replicabilità	La replicabilità rappresenta la capacità della pratica di essere trasferita ed adattata in altri settori, territorio contesti geografici, sociali ed economici. La corrispondente sezione della piattaforma dovrebbe rispondere alla domanda: la pratica può adattarsi ad altri contesti o territori e/o integrarsi ad altri interventi?

Articolo 5

(Modalità di valutazione indicatori)

1. Per ciascuno degli indicatori individuati nell'art. 3, il gruppo di lavoro di cui all'articolo 5 effettua una valutazione del livello raggiunto dalla buona prassi presentata, secondo il seguente modello:

INDICATORI	Basso	Medio-basso	Medio	Medio-alto	Alto
Pertinenza e coerenza					
Efficacia					
Impatto					
Efficienza					
Sostenibilità					
Innovazione					
Replicabilità					

2. La buona prassi viene resa visibile in piattaforma a seguito del riconoscimento, da parte del gruppo di lavoro, del raggiungimento di un livello non inferiore a “medio” per non meno di 5 indicatori o un livello non inferiore a “medio-alto” per non meno di 4 indicatori.
3. La valutazione dovrà effettuarsi a maggioranza dei componenti per ogni singolo indicatore e potrà essere salvata solo se il voto sarà stato espresso su tutti gli indicatori.
4. Successivamente alla fase di salvataggio, l’Ufficio competente in materia di politiche di inserimento lavorativo delle persone con disabilità della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro attiverà la pubblicazione e il sistema invierà una comunicazione ai soggetti proponenti informandoli dell’esito positivo della valutazione. Allo stesso modo, in caso di esito negativo, il sistema invierà al soggetto proponente una comunicazione di non accoglimento.

Articolo 6

(Gruppo di lavoro permanente sulle buone prassi del collocamento mirato)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un gruppo di lavoro permanente, con il compito di effettuare la valutazione delle buone prassi, ai fini della pubblicazione nella piattaforma informatica.
2. Il gruppo è composto da 7 membri effettivi e 7 sostituti, designati rispettivamente da: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, ANPAL, INAPP, INAIL, FISH e FAND.
3. La nomina dei componenti del gruppo è effettuata con decreto del Direttore Generale della Direzione delle politiche attive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Il gruppo di lavoro permanente si riunisce a cadenza quadrimestrale per l’esame delle buone prassi trasmesse al Ministero del lavoro attraverso la piattaforma dedicata da parte di amministrazioni e soggetti interessati.
5. Le decisioni del gruppo di lavoro sono prese a maggioranza dei componenti.
6. La buona prassi è presentata esclusivamente in modalità telematica da enti pubblici e privati, da datori di lavoro, dalle organizzazioni del terzo settore e associazioni delle persone con disabilità, dalle organizzazioni sindacali, dagli Uffici regionali del collocamento mirato, attraverso compilazione del modulo presente sulla piattaforma informatica delle buone prassi del Ministero del lavoro.

Articolo 7

(Pubblicazione)

1. Le buone prassi riconosciute dal gruppo di lavoro permanente come rispondenti alle finalità delle linee guida sul collocamento mirato, a seguito della valutazione effettuate ai sensi dell’art. 4 del presente decreto, sono oggetto di pubblicazione all’interno di una sezione appositamente istituita, all’interno del portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: www.lavoro.gov.it.
2. L’aggiornamento del repertorio delle buone prassi è effettuato con cadenza quadrimestrale. All’esito della deliberazione del gruppo di lavoro, le buone prassi ritenute congrue vengono rese visibili all’esterno.
3. La pagina di pubblicazione si articola in 5 sezioni dedicate rispettivamente ai seguenti ambiti: reti integrata dei servizi, accordi territoriali, modalità di valutazione bio-psichico-sociale

della disabilità, analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli e responsabile dell'inserimento lavorativo sui luoghi di lavoro.

Articolo 8

(Trattamento dei dati e titolare del trattamento)

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce la gestione tecnica ed informatica della Piattaforma delle buone prassi del collocamento mirato ed è, a tal fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.
6. La Piattaforma informatica non è destinata a trattare dati personali. Pertanto, i progetti e le iniziative presentati non dovranno contenere riferimenti a dati e informazioni riguardanti persone fisiche identificate o identificabili.
7. Nella compilazione del modulo informatico, è fatto divieto ai compilatori di inserire dati personali riconducibili ai beneficiari o a terzi.
8. Al fine di evitare la diffusione di dati personali eventualmente inseriti nella proposta di buone prassi, la medesima verrà resa immediatamente disponibile all'Ufficio competente in materia di politiche di inserimento lavorativo delle persone con disabilità della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, che effettuerà una verifica preliminare sulla presenza di dati personali, entro la scadenza del quadrimestre di presentazione. Laddove l'ufficio accerti la presenza di tali dati, il sistema informatico invierà una segnalazione al soggetto proponente invitandolo a rettificare la proposta e ad eliminare qualsiasi riferimento a dati personali dei beneficiari.

Articolo 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore a far data dal 14 settembre 2023.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, nella sezione "pubblicità legale".

Roma, data della firma digitale

Il Direttore Generale

Anita Pisarro

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.

Allegato n. 1

Modulo informatico delle buone prassi

Pertinenza e coerenza	
1. Tipologia di deficit della persona destinataria dell'intervento	Numero destinatari ☐ Cognitivo ☐ Fisico-Non vedente ☐ Psicico – Cognitivo – Fisico ☐ Fisico ☐ Fisico-Sordo ☐ Psicico ☐ Intellettivo-Psicico
2. Target di soggetti su cui interviene la misura	Numero destinatari ☐ nuovi iscritti o presenti da non oltre 24 mesi nelle liste per il collocamento mirato ☐ disoccupati da oltre 24 mesi ☐ giovani con disabilità ancora inseriti nel sistema dell'istruzione e della formazione, per i quali siano state adottate misure per agevolare le transizioni verso la presa in carico da parte dei servizi per il collocamento mirato n. ☐ lavoratori occupati <i>ex lege</i> 68 del 1999 ☐ altro
3. Profilo professionale della persona destinataria dell'intervento	☐ numero destinatari ☐ profilo professionale
4. Strumenti/ Servizi L. 68/99 utilizzati	- Convenzione art. 11 L. 68/99 - Analisi ambientale - Tirocinio Formativo - Preselezione - Assunzione con nulla osta L. 68/99 - Convenzione art. 14 l. 276/2003 - Stage - Consulenza normativa - Altro
5. Categoria della buona prassi	a) promozione di una rete integrata b) promozione di accordi territoriali c) promozione di modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità e di definizione

	dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli e) promozione dell'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo f) altro
6.Contenuti e modalità di realizzazione dell'intervento	Max 400 parole
7.Soggetti/enti coinvolti	Max 150 parole
8. Periodo di attuazione	mese/anno
Efficacia	
9.Sintesi degli obiettivi d'intervento	Max 200 parole
10.Principali risultati raggiunti/vantaggi	Max 200 parole
11.Criticità riscontrate	Max 200 parole
Innovatività	
12. Elementi di innovatività della pratica (in termini di metodologia, strategia, attività, risorse, ecc.)	Max 200 parole
Efficienza	
13. Budget totale per attuare la buona prassi	Max 200 parole
14. Eventuale fonte di finanziamento	☐ Fondo regionale per l'occupazione dei disabili ☐ FSE ☐ Altri fondi in cofinanziamento ☐ Altre ordinarie risorse di bilancio ☐ Altro (specificare)
15.Personale impiegato nelle attività della pratica	Max 200 parole
Replicabilità	
16.Condizioni e prerequisiti per la trasferibilità della pratica	Max 200 parole
Impatto	
17. cambiamenti di politica o istituzionali cui la pratica ha contribuito ovvero cambiamenti generati nei beneficiari	Max 200 parole
Sostenibilità	
18. i benefici introdotti dalla pratica a quali condizioni continueranno nel medio-lungo periodo o in che modo è	Max 200 parole

Lavorofacile

migliorato il coordinamento e la collaborazione tra diversi attori, organizzazioni e istituzioni del territorio	
---	--